

GEASAR S.p.A.
SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA

APPALTO DEL SERVIZIO CONTROLLI DI SICUREZZA
NELL'AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n° 6505910EC2

TRA

GEASAR S.p.A., con sede in Olbia presso l'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda - Codice Fiscale e Partita IVA 01222000901, iscritta al R.E.A. di Sassari al n° 82528, in persona di sig., da qui in appresso denominata in breve anche "GEASAR" o "Appaltante", da una parte

E

Appaltatore, con sede legale in, Via n° - Codice Fiscale - Partita IVA, iscritta al R.E.A. di al n°, in persona di sig., da qui in appresso denominata in breve anche "Appaltatore", dall'altra parte

di seguito l'una e l'altra identificate congiuntamente anche come le "Parti",

PREMESSO CHE

- GEASAR è concessionaria del sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, in forza del Decreto Interministeriale n° 8 del 15 Marzo 2006 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- in forza della suddetta Convenzione GEASAR ha il diritto di gestire direttamente o di subconcedere l'esercizio di tutte le attività svolgentisi nell'aeroporto, direttamente o indirettamente connesse con il trasporto aereo;
- in data è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del "Servizio Controlli di Sicurezza" nell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda,
- con Determinazione dell'Amministratore Delegato n° .. /... del .../.../....., è stata disposta l'aggiudicazione all'impresa,

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e richiami normativi

Le premesse e i documenti in esse richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto che si intende regolato da tutte le disposizioni di legge in esso richiamate.



Articolo 2 – Oggetto del contratto

GEASAR affida a *Appaltatore*, che accetta, lo svolgimento dei seguenti servizi di controllo di sicurezza nell'ambito dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda:

- controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
- controllo del bagaglio e degli oggetti al seguito dei passeggeri;
- controllo dei bagagli da stiva;
- controllo della merce, della posta e dei plichi dei corrieri espresso;
- controllo del personale aeroportuale, degli equipaggi e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati e le previste autorizzazioni;
- controllo dei veicoli che transitano in aree del sedime aeroportuale sottoposte a specifica autorizzazione;
- controllo del materiale catering e delle provviste di bordo nelle aree di produzione e/o allestimento;
- vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza;
- procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del check-in;
- riscontro di identità del passeggero e dei documenti d'imbarco prima dei controlli di sicurezza e alle porte di imbarco;
- gestione e coordinamento delle file passeggeri prima dei controlli di sicurezza;
- controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle porte d'imbarco;
- vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo;
- scorta passeggeri, bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o per l'aeromobile;
- scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri;
- vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;
- ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;
- interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza;
- vigilanza delle aree e dei siti aeroportuali;
- vigilanza di eventuali impianti "sensibili";
- controllo degli articoli e provviste destinate alle attività commerciali;
- ogni altro controllo o attività disposti, previa diretta intese con l'Appaltante, dalle autorità aeroportuali per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia;
- altri servizi previsti dal Programma Nazionale di Sicurezza o richiesti espressamente dai vettori e da altri operatori aeroportuali;
- altri servizi ausiliari connessi alla sorveglianza e custodia di aree e beni aeroportuali.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento del servizio

I servizi verranno organizzati in funzione delle effettive necessità operative e verranno svolti nei luoghi e secondo le modalità generali individuate e disciplinate, oltre che dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, quivi allegato sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale.

I servizi dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 29/01/1999 n° 85 e sue eventuali future modifiche od implementazioni, nonché di tutte le altre norme di legge vigenti in materia.



I suddetti servizi di controllo saranno svolti sotto la vigilanza dell'Ufficio Polizia di Frontiera presente presso l'aeroporto, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.

Appaltatore è costituito custode di tutti i beni (locali, attrezzature, ecc.), che gli saranno affidati per l'esecuzione del predetto servizio, e pertanto si obbliga ad utilizzarli con la massima cura e diligenza in modo che gli stessi siano sempre in perfetto stato di conservazione ed efficienza.

I predetti beni vengono affidati per l'uso ad *Appaltatore* muniti di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni tecniche/impiantistiche in conformità alle normative vigenti, affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento del predetto servizio.

Sarà onere e cura di *Appaltatore*, durante il presente periodo contrattuale, garantire la manutenzione di tali requisiti.

Eventuali danni ai suddetti beni, riscontrati all'atto della riconsegna, saranno a carico di *Appaltatore*, al quale verranno fatturate le relative spese.

Articolo 4 – Durata del Contratto

La durata del presente Contratto è stabilita in n° 5 (cinque) anni, a partire dal e fino al

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire la continuità dei servizi, ove richiesto da GEASAR agli stessi patti e condizioni, fino all'assunzione dei suddetti servizi da parte del soggetto aggiudicatario della nuova gara d'appalto e comunque per un periodo che non potrà superare i 6 (sei) mesi dalla scadenza naturale del Contratto.

Articolo 5 - Corrispettivi

A fronte dei servizi resi, GEASAR verserà a *Appaltatore*:

- per servizi per i quali è richiesta la qualifica di Guardia Particolare Giurata, un corrispettivo orario pari a € (.....), oltre IVA, se dovuta, per ora di servizio effettivamente svolta da ciascuna unità lavorativa impiegata;
- per servizi per i quali **non** è richiesta necessariamente la qualifica di Guardia Particolare Giurata, un corrispettivo orario pari a € (.....), oltre IVA, se dovuta, per ora di servizio effettivamente svolta da ciascuna unità lavorativa impiegata.

Nei suddetti importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla perfetta esecuzione dei servizi.

Le ore di servizio svolte dovranno risultare da apposito rapporto mensile debitamente compilato e firmato dal rappresentante di *Appaltatore* e vistato dal Responsabile del servizio di GEASAR, che dovrà essere allegato alle relative fatture.

Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo previsto al precedente Art. 5, sarà fatturato da *Appaltatore* con cadenza mensile posticipata.

GEASAR provvederà al pagamento delle suddette fatture previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli



infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, riferito al periodo di fatturazione.

In caso di irregolarità contributiva, evidenziata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, GEASAR provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e ad effettuare il pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, a 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

Articolo 7 – Cauzione definitiva

L'*Appaltatore* ha costituito fidejussione bancaria/assicurativa dell'Istitutodi € (...../00), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che GEASAR dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'*Appaltatore* a causa di inadempimento.

Resta salvo per GEASAR l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Articolo 8 Divieto di cessione del Contratto e divieto di subappalto

E' vietata la cessione del presente Contratto.

E' fatto divieto assoluto a *Appaltatore*, pena la risoluzione del Contratto, di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente appalto.

Articolo 9 – Requisiti per lo svolgimento dei servizi

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto, *Appaltatore* dovrà essere in possesso della licenza/autorizzazione prefettizia ex art. 134 e 134 bis del T.U.L.P.S., rilasciata dalla competente Prefettura, di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 29.01.1999, n° 85 e dalle altre vigenti norme di legge in relazione alla specifica attività svolta, per tutta la durata del Contratto.

GEASAR si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo a *Appaltatore*, la quale si obbliga a presentare tutti i documenti che gli verranno all'uopo richiesti.

E' fatto obbligo a *Appaltatore* di comunicare a GEASAR per iscritto, entro trenta giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa.

Articolo 10 – Requisiti del personale

Per lo svolgimento dei servizi, *Appaltatore* impiegherà proprio personale dipendente.

Detto personale dovrà avere la qualifica di Guardia Particolare Giurata ai sensi dell'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, dovrà essere in grado di eseguire il servizio a perfetta regola d'arte e dovrà avere

i requisiti personali, professionali e d'età previsti dall'allegato B al D.M. 29.01.1999 n. 85 e dalle altre vigenti norme di legge in relazione alla specifica attività svolta.

Con riferimento al personale attualmente occupato con la società che ha precedentemente espletato il servizio di sicurezza dell'aeroporto di Olbia, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

Il personale dipendente di *Appaltatore* dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e di permesso d'accesso all'aeroporto rilasciato a cura della competente Direzione Aeroportuale.

Nei confronti del proprio personale *Appaltatore* dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18 (attuazione alla Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato di servizi di assistenza a terra negli Aeroporti della Comunità, c.d. "Decreto sull'Handling") e, comunque, previa verifica in tal senso da parte dell'ENAC.

Appaltatore dovrà dimostrare in ogni momento, ed a semplice richiesta di GEASAR, di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che la stessa GEASAR riterrà all'uopo opportuni.

Appaltatore dovrà dotare tutto il personale addetto ai servizi di idonea divisa, da concordare preventivamente con GEASAR; dovrà curare che sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale di *Appaltatore* dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere condotte e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine dell'aeroporto.

GEASAR potrà richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a suo insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee per scarse qualità personali, professionali, tecniche, morali e disciplinari.

Appaltatore dovrà consegnare al rappresentante di GEASAR qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione dei servizi.

Il personale addetto sarà altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

Articolo 11 – Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro

Appaltatore è tenuto all'integrale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire sia i rischi da interferenza evidenziati dal DUVRI, che i rischi specifici



propri dell'attività svolta, in particolare a quanto regolamentato in modo specifico dal D.Lgs. 230/95 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti, per la quale l'*Appaltatore* è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione, che dovrà essere trasmesso a prima dell'inizio delle attività.

E' fatto obbligo a *Appaltatore* di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre.

Viene, pertanto, fatto obbligo a *Appaltatore* di non introdurre in attività di lavoro persone che non risultino avere i requisiti sopraddetti.

Articolo 12 – Copertura assicurativa

Appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, di GEASAR o di terzi.

Pertanto, GEASAR è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare a *Appaltatore*, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo a *Appaltatore* di provvedere alla copertura assicurativa, in materia di responsabilità civile, di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità nell'assunzione dei servizi e, in particolare, per il caso di incidenti al personale ed ai passeggeri, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.T. di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per le persone e € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per le cose, restando tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte di *Appaltatore*, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà comunque la *Appaltatore* medesima.

L'Ente Assicuratore dovrà essere gradito a GEASAR.

Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del Contratto senza il consenso di GEASAR.

Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, a GEASAR.

Articolo 13 – Penali

GEASAR si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli in merito al corretto svolgimento dei servizi affidati e verifiche sulla regolare osservanza degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale alle dipendenze dell'*Appaltatore*.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi dei servizi affidati da parte di *Appaltatore*, sarà facoltà di GEASAR disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.) GEASAR avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale pari all'1% dell'importo complessivo mensile per la prima inadempienza, e pari al 2% del medesimo importo per la seconda;



- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo complessivo mensile.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

Articolo 14 – Recesso dal Contratto

GEASAR si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in corso di esecuzione purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- chiusura definitiva dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda all'esercizio dell'attività aerea civile – commerciale;
- revoca dell'Atto di Concessione alla GEASAR;
- nuove disposizioni legislative e regolamentari, ovvero disposizioni dell'Autorità amministrativa competente, che prevedano una nuova disciplina relativamente alle modalità di espletamento dei servizi.

Il recesso sarà comunicato a *Appaltatore* mediante lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni dello stesso.

Nel caso in cui GEASAR eserciti la facoltà di recesso, *Appaltatore* non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le Parti in ordine alla risoluzione del rapporto, il contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati:

- revoca in capo all'Appaltatore della licenza/autorizzazione prefettizia ex art. 134 e 134 bis del T.U.L.P.S.;
- mancanza, in capo all'*Appaltatore*, di uno o più dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio dal D.M. 29.01.1999, n. 85;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Contratto, ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
- provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, quali quelli previsti dalla normativa antimafia in via definitiva o cautelare, che intervengono in data successiva alla stipulazione del contratto;
- fallimento dell'*Appaltatore*, ovvero quando nella sua struttura imprenditoriale si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della sua capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- irregolarità contributiva risultante da DURC negativo per due volte consecutive.

La risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'*Appaltante* comunichi all'*Appaltatore*, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione di valersi della facoltà di risoluzione.

L'*Appaltante* ha facoltà di risolvere il contratto con la procedura ex art. 1453,1454 del Codice Civile nei seguenti casi:

- grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, che abbia prodotto interruzione del servizio e danni.
- mancato rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di Sicurezza



sul lavoro e Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri.

In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'*Appaltante* incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16 – Chiusura dell'Aeroporto

Qualora, per esigenze di GEASAR o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura temporanea dell'aeroporto, GEASAR si riserva il diritto di disporre la sospensione dei servizi a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che *Appaltatore* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Art. 17 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le Parti del presente contratto:

- a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente.

E' fatto obbligo all'appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell' articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Articolo 18 - Tutela delle persone - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del contratto per le medesime finalità.



La comunicazione può avvenire solo ai sensi dell'art. 24, lettere b),c),d),e),f),g), ed h) del D.Lgs. n. 196/2003

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Per i trattamenti effettuati da GEASAR S.p.A. titolare è GEASAR S.p.A. – Aeroporto Costa Smeralda, Olbia – e responsabile è sig.

Per i trattamenti effettuati dall'Appaltatore titolare è – Via- e responsabile è

Articolo 19 - Integrazione delle disposizioni contrattuali

Per tutto quanto quivi non previsto, le Parti fanno espresso rinvio al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e all'Offerta presentata da *Appaltatore*, che devono essere considerati parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppure non materialmente allegati; in subordine, si farà riferimento alla disciplina del Codice Civile.

Nel caso in cui si riscontrino incongruenze e/o contraddizioni fra il presente Contratto e gli elaborati sopraelencati avrà prevalenza il Contratto e, nell'ordine, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e l'Offerta.

Articolo 20 - Carta dei Servizi

L'*Appaltatore* si obbliga al rispetto delle norme contenute nella "Carta dei Servizi" dell'Aeroporto adottata da GEASAR ai sensi della normativa vigente.

Articolo 21 – Sede operativa

L'*Appaltatore* si impegna ad attivare, per tutto il periodo di espletamento del servizio, una sede operativa/amministrativa dislocata in Olbia.

Articolo 22 – Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine al presente Contratto, il Foro competente sarà quello di Tempio Pausania.

Articolo 23 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti alla sua eventuale registrazione, saranno a totale carico di *Appaltatore* e dovranno essere corrisposte a GEASAR non appena richieste.

Olbia, lì

GEASAR S.p.A.

.....
.....

APPALTATORE

.....
.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, *Appaltatore* dichiara di aver letto attentamente quanto sopra precede e di approvare specificamente le seguenti clausole:



- Articolo 3 – Modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 4 – Durata del Contratto
- Articolo 5 - Corrispettivi
- Articolo 6 – Fatturazione e Pagamenti
- Articolo 7 – Cauzione definitiva
- Articolo 8 - Divieto di cessione del Contratto e divieto di subappalto
- Articolo 9 – Requisiti per lo svolgimento dei servizi
- Articolo 10 – Requisiti del personale
- Articolo 11 – Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro
- Articolo 12 – Copertura Assicurativa
- Articolo 13 – Penali
- Articolo 14 – Recesso dal Contratto
- Articolo 15 - Risoluzione del Contratto
- Articolo 19 - Integrazione delle disposizioni contrattuali
- Articolo 22 – Controversie

Olbia, lì

APPALTATORE

.....
.....
